

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2024/2025, in attuazione dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- Art. 1 finalità e oggetto
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 soggetti beneficiari
- Art. 4 presentazione delle domande
- Art. 5 aree d'intervento e superficie vitata minima
- Art. 6 attività ammissibili
- Art. 7 spese ammissibili e ammontare dell'aiuto
- Art. 8 requisiti di ammissibilità ed esclusioni
- Art. 9 bando
- Art. 10 attribuzione dei punteggi e graduatoria
- Art. 11 riparto delle risorse finanziarie
- Art. 12 erogazione dell'aiuto
- Art. 13 inizio e conclusione dei lavori
- Art. 14 varianti e modifiche minori
- Art. 15 verifiche finali e rendicontazione
- Art. 16 impegni e obblighi del beneficiario
- Art. 17 controlli
- Art. 18 recuperi e penalità
- Art. 19 disposizione transitoria
- Art. 20 abrogazione
- Art. 21 entrata in vigore

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole a partire dalla campagna 2024/2025, in attuazione dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, nonché in esecuzione del regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché in conformità al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti).

2. Il regime di sostegno previsto dal presente regolamento è concesso ai piani di ristrutturazione e riconversione finalizzati ad aumentare la competitività dei produttori di

uva da vino, a razionalizzare e rendere idonei i vigneti della regione Friuli Venezia Giulia alla meccanizzazione parziale o totale, nel rispetto della normativa di cui al comma 1.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) campagna: la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;
- b) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato, costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;
- c) giovane agricoltore: il soggetto di età compresa fra i 18 e i 41 anni non compiuti con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale o amministratore di impresa agricola alla data di presentazione della domanda di aiuto, ovvero di coadiuvante familiare della stessa impresa agricola richiedente, purché iscritto alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU);
- d) imprenditore agricolo professionale: il soggetto in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e) della legge 7 marzo 2003, n. 38);
- e) infestazione: processo di deperimento causato da organismi nocivi da quarantena di cui alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e riportate all'allegato III del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022;
- f) nuovo beneficiario: produttore che non ha beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Friuli Venezia Giulia nelle ultime cinque campagne vitivinicole precedenti la data di presentazione della domanda di contributo;
- g) pendenza: rapporto espresso in termini di percentuale, tra la distanza in verticale tra il punto più alto e il punto più basso del vigneto e la loro distanza in orizzontale;
- h) potenziale produttivo viticolo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e delle autorizzazioni concesse e non esercitate;
- i) produttore: la persona fisica o giuridica che coltiva con idoneo titolo una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attività sperimentali, e che ha costituito fascicolo aziendale;
- j) reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;
- k) rittochino: sistemazione dei terreni in pendio con i filari orientati il più possibile parallelamente alle linee di massima pendenza;
- l) superficie vitata: la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari, come stabilito dall'articolo 42 comma 1 Regolamento delegato 2022/126 del Consiglio del 7 dicembre 2021;
- m) terrazze e gradoni: terreni sistemati a ripiani non più larghi di 20 metri, il cui dislivello medio tra un ripiano e l'altro sia superiore al 10% della larghezza del ripiano;
- n) vigneto: la superficie vitata continua costituita da una o più unità arboree realizzata in corpo unico, separata da altre superfici vitate tramite aree di servizio, la cui conduzione è posta in capo esclusivamente all'azienda beneficiaria;

- o) vitigni autoctoni: le varietà in cui l'origine è indicata come autoctona nel decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella regione Friuli Venezia Giulia);
- p) viticoltura meccanizzata: la realizzazione di un vigneto attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, con esclusione, ai soli fini del finanziamento, di quella in cemento, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili di orditura, realizzata in modo da consentire le principali operazioni colturali e la razionalizzazione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, della potatura e della vendemmia con l'utilizzo di idonee macchine agricole;
- q) viticoltura eroica: le zone vitate del territorio regionale la cui superficie possieda almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - 1) sistemazione degli impianti su terrazze e gradoni;
 - 2) pendenza del terreno superiore al 30% e non sistemata a rittochino;
 - 3) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
- r) vigneto eroico: vigneto definito dall'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30 giugno 2020 (Salvaguardia dei vigneti eroici o storici);
- s) vigneto storico: vigneto definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30 giugno 2020 (Salvaguardia dei vigneti eroici o storici).

Art. 3 soggetti beneficiari

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, possono beneficiare dell'aiuto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto dal presente regolamento.
2. I soggetti beneficiari non rientrano tra le imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e dagli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Art. 4 presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di cui all'articolo 9, i seguenti soggetti:
 - a) imprenditori agricoli singoli o associati;
 - b) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
 - c) cooperative agricole;
 - d) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
 - e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica di cui all'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino).
2. Le domande, contenenti almeno gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, corredate del piano di ristrutturazione e riconversione, sono presentate ogni anno entro il termine fissato dal decreto medesimo, salve eventuali proroghe comunicate dall'Organismo pagatore:
 - a) in forma individuale, da parte di una singola azienda;

b) in forma collettiva, da parte di non meno di cinque aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune.

3. Nel caso in cui un produttore sia presente nella compagine societaria di più aziende che hanno presentato domanda, l'importo massimo complessivamente erogabile non supera i 75.000 euro.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso di presentazione della domanda da parte di cantine sociali vitivinicole.

5. Le domande di cui al comma 2, lettera b), sono compilate dai soggetti indicati al comma 1, lettere b), c) ed e), da professionisti abilitati o da organizzazioni di categoria.

Art. 5 aree d'intervento e superficie vitata minima

1. Il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica protetta, con esclusione delle aree demaniali.

2. La superficie minima da ristrutturare e riconvertire per ogni domanda è pari a 0,5 ettari, ad eccezione dei reimpianti per motivi fitosanitari per i quali non è prevista una superficie vitata minima.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, al fine di favorire la ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche in zone caratterizzate da difficoltà orografiche e pedologiche o da peculiarità catastali, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Friuli Colli Orientali e Collio, a 0,2 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Ramandolo, a 0,1 ettari per i vigneti ubicati nel territorio regionale delimitato dal disciplinare della zona a denominazione di origine Carso.

4. Al fine di favorire la presentazione delle domande in forma collettiva nelle restanti zone del territorio regionale, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari nel caso di domande presentate nella forma di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

Art. 6 attività ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti attività previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022:

a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

b) ristrutturazione che consiste:

1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) reimpianto per motivi fitosanitari ai sensi dell'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2022/126;

2. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

3. Non beneficia dell'aiuto il produttore che realizza nuovi impianti utilizzando le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli).

Art. 7 spese ammissibili e ammontare dell'aiuto

1. Al fine della demarcazione con i programmi di sviluppo rurale il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è concesso come aiuto sui costi effettivi d'impianto relativi alle operazioni previste nell'allegato II del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022 e non supera il 50 per cento dei costi medesimi calcolati sulla base delle Tabelle Standard dei Costi Unitari elaborate dal ministero competente in materia di agricoltura.
2. Le spese ammissibili sono quelle sostenute dai beneficiari dal giorno successivo alla data di rilascio informatico del protocollo di avvenuta ricezione della domanda.
3. Non è ammesso l'utilizzo di materiale usato ai fini della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
4. L'aiuto massimo concedibile per ogni singola domanda, o per più domande nei casi di cui all'articolo 4, comma 3, è fissato in 75.000 euro.

Art. 8 requisiti di ammissibilità ed esclusioni

1. Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto il produttore, al momento di presentazione della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) è iscritto al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
 - b) possiede un fascicolo aziendale validato nel quale ha dichiarato tutte le superfici di cui dispone, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno;
 - c) è in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo
 - d) conduce con titolo idoneo le particelle catastali interessate dal piano; il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di contributo, allega il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario o dai comproprietari;
 - e) possiede un'autorizzazione al reimpianto utilizzabile nel territorio regionale o, in alternativa:
 - 1) ha presentato domanda di autorizzazione al reimpianto oppure comunicazione di avvenuto estirpo;
 - 2) ha presentato domanda di autorizzazione al reimpianto anticipato purché sussista una corrispondenza tra le particelle indicate nell'autorizzazione al reimpianto anticipato e quelle indicate in domanda di ristrutturazione e riconversione;
 - f) possiede un potenziale viticolo aziendale:
 - 1) non inferiore a 2 ettari nel caso di piano in forma individuale, ovvero a 0,5 ettari nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso;
 - 2) non inferiore a 1 ettaro nel caso di piano in forma collettiva, ovvero a 0,2 ettari nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso.
 - g) Non ha ricevuto contributi per la ristrutturazione e riconversione ai sensi della normativa comunitaria, riferiti alla stessa superficie vitata e per i quali non sia

ancora ultimato, alla data di presentazione della domanda, il periodo minimo di impegno previsto dalla medesima normativa.

2. Allo scopo di adeguare la ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle effettive esigenze del mercato vitivinicolo regionale, ai fini del reimpianto del vigneto sono ammesse:

- a) le seguenti varietà: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmènere, Chardonnay, Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbeck, Malvasia istriana, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Müller Thurgau, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Sciaglin, Semillon, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska, laddove ammesse alla coltivazione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 321/2003. Sono ammesse anche le seguenti varietà in osservazione: Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Fleurtaï, Fumat, Julius, Kersus, Merlot Kanthus, Merlot Korus, Pinot iskra, Pinot Kors, Refosco b., Sagrestana b., Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Solaris, Soreli, Volturnis. La varietà Glera è ammessa nel solo territorio coincidente con la soppressa Provincia di Trieste; la varietà Solaris è ammessa nel solo territorio dei Comuni di cui all'allegato A lettera B-Zone montane omogenee, della legge regionale n. 33 del 20 dicembre 2002 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
- b) Le seguenti forme di allevamento: Guyot, Capovolto, Cordone speronato, Sylvoz e Cortina semplice per tutte le varietà di cui alla lettera a) e in tutti i territori dove i rispettivi disciplinari la ammettono.

3. L'insieme delle superfici da ristrutturare e riconvertire all'interno di un piano in forma collettiva non è inferiore a 15 ettari.

4. Decade dall'aiuto il produttore che:

- a) non acquisisce l'autorizzazione di cui al comma 1, lettera e), numero 1) entro il termine di cui all'articolo 10, comma 6;
- b) non acquisisce l'autorizzazione di cui al comma 1, lettera e), numero 2) entro il termine stabilito per la presentazione della domanda di aiuto;
- c) utilizza materiale vivaistico prodotto in difformità alla normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
- d) realizza il reimpianto del vigneto con una densità di ceppi inferiore ai limiti minimi previsti dai disciplinari di produzione;
- e) realizza nuovi impianti su terreni demaniali.

Art. 9 bando

1. Il Servizio regionale competente emana annualmente il bando, che contiene le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del presente regolamento, in conformità alle istruzioni operative emanate dall'Organismo pagatore.

Art. 10 attribuzione dei punteggi e graduatoria

1. I punteggi per la valutazione delle domande sono assegnati dal Servizio regionale competente, con riferimento al miglioramento della qualità della produzione, agli aspetti tecnici caratterizzanti il vigneto da ristrutturare, all'ambito territoriale nel quale viene realizzato il nuovo vigneto, alla tipologia del piano di ristrutturazione e alle caratteristiche soggettive del produttore, secondo i seguenti criteri:

- a) criterio tipologia di richiedente:
 - 1) presenza di un giovane agricoltore: punti 40; il giovane agricoltore, qualora inserito in più compagini societarie, può apportare il punteggio ad una sola di esse;
 - 2) qualifica di imprenditore agricolo professionale: punti 60;

- 3) nuovo beneficiario: punti 200;
 - 4) singole domande in caso di piano presentato in forma collettiva: punti 20
- b) criterio produzioni specifiche, tipiche o certificate:
- 1) azienda biologica o azienda in fase di riconversione che applica sull'intera superficie vitata aziendale tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie: punti 150;
 - 2) azienda aderente al sistema di qualità nazionale di produzione integrata disciplinato dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008, ovvero azienda che svolge le proprie attività secondo le procedure definite dallo standard GLOBALGAP, ovvero azienda che aderisce al sistema di certificazione ambientale Diversity Ark: punti 30;
 - 3) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine con vitigni iscrivibili alle rispettive denominazioni di origine controllata (DOC) e controllata e garantita (DOCG): punti 40;
 - 4) vigneti realizzati nei limiti degli ambiti territoriali delle ex province e dei bacini viticoli di cui al decreto del Presidente della Regione 321/2003 con il vitigno Malvasia istriana e/o con i vitigni autoctoni Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Schioppettino, Sciaglin, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska: punti 150;
- c) criterio particolari situazioni aziendali:
- 1) azienda con una superficie vitata superiore al 50 per cento della superficie agricola aziendale utilizzata (SAU): punti 40; ai soli fini dell'attribuzione del punteggio si considerano vitate anche le superfici non vitate al momento della domanda per le quali è stata presentata al servizio regionale competente in materia la domanda di autorizzazione al reimpianto;
 - 2) vigneti realizzati nelle "zone svantaggiate" ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013: punti 100;
 - 3) vigneti realizzati con pendenza del rilievo compreso tra il 15 e il 30%: punti 100;
 - 4) vigneti realizzati secondo la definizione di viticoltura eroica: punti 150.
- 2.** I punteggi riferiti al comma 1, lettera b, numeri 3), 4) e lettera c), numeri 2), 3), e 4) sono attribuiti se gli impianti sono realizzati con le specifiche caratteristiche previste per una superficie superiore al 50 per cento della superficie vitata riconvertita e ristrutturata.
- 3.** La graduatoria delle domande è data dalla somma dei punteggi di cui al comma 1.
- 4.** A parità di punteggio è attribuita priorità alla domanda presentata dal richiedente anagraficamente più giovane, in caso di società viene considerata l'età del rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda, in caso di ulteriore parità, a quella che richiede il contributo minore e, in caso di ulteriore parità, a quella che richiede il minor contributo ad ettaro.
- 5.** Il Servizio regionale competente redige e approva, in via preliminare alla graduatoria, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili in base ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 4. L'ammissibilità delle domande viene comunicata ai beneficiari.
- 6.** La graduatoria, contenente anche gli importi concessi a titolo di aiuto, l'elenco delle domande non ammesse e l'indicazione delle domande finanziabili in base alle risorse disponibili, è approvata dal Servizio regionale competente entro centoventi giorni dal termine finale di presentazione delle domande ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
- 7.** È assicurata comunque una quota di finanziamento non superiore al 15% delle risorse disponibili alle domande di reimpianto per motivi fitosanitari.

Art. 11 riparto delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie annualmente previste per la campagna per il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono ripartite dal Servizio regionale competente in base alla graduatoria di cui all'articolo 10, comma 6, fino a esaurimento delle risorse stesse.

2. Qualora a seguito di rimodulazioni tra le misure del piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo o di ulteriori assegnazioni ministeriali si rendano disponibili ulteriori risorse, la graduatoria può essere ulteriormente scorsa.

Art. 12 erogazione dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 8 del decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati dall'Organismo pagatore al singolo beneficiario in via anticipata rispetto alla conclusione dei lavori per una percentuale dell'80% a condizione che l'esecuzione dei lavori stessi sia iniziata e che sia presentata garanzia fideiussoria a favore dell'Organismo pagatore secondo lo schema e le modalità predisposte dal medesimo, per un importo pari al 110 per cento dell'anticipo. Il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 15.

Art. 13 inizio e conclusione dei lavori

1. I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti iniziano dopo la data di rilascio informatico del protocollo di avvenuta ricezione della domanda e anteriormente alla presentazione della garanzia fideiussoria finalizzata all'ottenimento dell'anticipo dell'aiuto di cui all'articolo 12 e sono conclusi entro la data indicata nella domanda di sostegno.

Art. 14 varianti e modifiche minori

1. Le varianti, intese come variazione delle opere da eseguire o del cronoprogramma delle attività da portare a termine e le modifiche minori, intese come variazione delle caratteristiche tecniche del vigneto quali varietà, sesto di impianto e forma di allevamento, e della localizzazione geografica, sono effettuate secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative dell'Organismo pagatore relative alla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Non sono ammesse varianti che comportino un aumento della superficie richiesta o del contributo richiesto. Le varianti inerenti alla localizzazione geografica del vigneto che interessano i reimpianti anticipati sono preventivamente autorizzate dal Servizio regionale competente.

2. Le modifiche del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 15 verifiche finali e rendicontazione

1. Entro il termine perentorio di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 13, il beneficiario presenta al Servizio regionale competente la domanda di pagamento a saldo secondo le istruzioni operative definite dall'organismo pagatore e contenute nel bando, corredata di:

- a) fatture dei materiali e delle barbatelle, nonché dei lavori e servizi acquisiti, recante la dicitura "Reg. (UE) 2021/ 2115, art. 58, c. 1, lett. a)" e il riferimento alla campagna vitivinicola; le fatture sono acquisite ai soli fini della verifica della quantità dei materiali, della certificazione del materiale vegetale e del divieto di doppio finanziamento;
- b) dimostrazione delle spese sostenute mediante bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito; in ogni caso è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario; il pagamento in contanti non è riconosciuto;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa ad eventuali materiali prodotti in azienda;

- d) planimetria del vigneto realizzato, comprensiva di riferimenti catastali, riportante i filari interessati con l'indicazione della varietà e dell'anno di impianto.
- 2.** Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria e del pagamento del saldo, il Servizio regionale competente effettua controlli e verifiche in loco sui vigneti ricompresi nel piano di ristrutturazione e riconversione e consulta i dati contabili o altri documenti utili e ne estrae copia.
- 3.** Il Servizio regionale competente, ai fini dell'espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al comma 2, può avvalersi anche del Servizio sviluppo comparto agricolo e dell'Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia, che completano il controllo dei vigneti ristrutturati entro novanta giorni dalla data dell'invio della documentazione da parte del Servizio regionale competente.
- 4.** Il controllo dei vigneti ristrutturati e riconvertiti si conclude con la redazione del verbale entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda di pagamento a saldo.

Art. 16 impegni e obblighi del beneficiario

1. Le superfici vitate impiantate con gli aiuti di cui al presente regolamento mantengono inalterata la destinazione d'uso e non possono essere estirpate per almeno otto anni a partire dalla data di protocollazione informatica della domanda di pagamento a saldo. Fanno eccezione gli estirpi eseguiti per le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. Il Servizio regionale competente può autorizzare, qualora ricorrano particolari condizioni di mercato, la pratica del sovrainnesto con varietà aventi la medesima destinazione produttiva.

2. Il beneficiario è tenuto a:

- a) aggiornare il fascicolo aziendale;
- b) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
- c) rispettare nella propria azienda, per i cinque anni successivi alla data di riscossione dell'aiuto, i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- d) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'Organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso;
- e) rispettare gli impegni e gli obblighi di cui al comma 1;
- f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;
- g) iscrivere nello schedario viticolo le unità vitate ai fini della rivendicazione della produzione delle relative denominazioni di origine;
- h) presentare, entro sessanta giorni dalla realizzazione del vigneto, l'aggiornamento delle unità vitate ricomprese nel piano ai sensi della normativa vigente.

3. In caso di subentro di altro soggetto nella conduzione della superficie vitata, gli impegni e gli obblighi sono trasferiti ai soggetti subentranti.

Art. 17 controlli

1. Il Servizio regionale competente, anche avvalendosi del Servizio sviluppo comparto agricolo e dell'Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia, effettua controlli anche in loco per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda, il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi gravanti sul beneficiario.
2. Qualora dai controlli effettuati emerga la mendacità delle dichiarazioni rese, nonché il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi, il beneficiario decade dal contributo concesso e le somme eventualmente erogate sono restituite, maggiorate degli interessi calcolati a norma di legge.
3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si conclude nel termine di novanta giorni dalla data di inizio d'ufficio del procedimento.
4. I controlli sono effettuati anche secondo le istruzioni operative emanate dall'Organismo pagatore, nonché in applicazione delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

Art. 18 recuperi e penalità

1. Si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 24-sexies del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 (Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune) e alle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022.

Art. 19 disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 2023, n. 15 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024, in attuazione dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione n. 2016/1150 della Commissione).

Art. 20 abrogazione

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 15/2023.

Art. 21 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE